

to degli scopi sociali. -----

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea. -----

----- TITOLO II -----

SOCI - CAPO I - RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONE E PROCEDURA DI AMMISSIONE. -----


**ART. 4** – Il numero dei soci è illimitato. -----

Possono essere soci ordinari della Società le persone fisiche di ambo i sessi che siano lavoratori autonomi o dipendenti, i pensionati, le casalinghe e gli studenti di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni domiciliati nel Comune in cui la Società ha la sede legale e i residenti nei Comuni della Regione Piemonte. -----

Possono aderire alla società come membri onorari o benefattori le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società o intendano favorire il perseguimento degli scopi della società dando un contributo economico e un sostegno. -----

**ART. 5** – Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, qualifica, luogo, data di nascita e residenza. La domanda deve essere accompagnata dalla controfirma di un socio ordinario. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda. -----



La delibera di ammissione diventa operativa e viene annotata nel libro dei soci dopo che il richiedente ha effettuato il versamento della quota sociale. --

L'ammissione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. -----

**ART. 6** – I soci ordinari devono versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le quote sono nominative intrasmissibili e non rivalutabili. -----

I soci ordinari hanno diritto a fruire dei servizi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente Statuto. -----

## CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI -----

**ART. 7** – La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. -----

**ART. 8** – RECESSO - IL socio può recedere dalla Società con preavviso di novanta giorni effettuando la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

**ART. 9** – ESCLUSIONE - L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: -----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale; -----

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la So-

cietà; -----

c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

d) che, ai sensi dell'art. 2043 C.C., cagioni alla Società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; -----

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati contro la persona e/o il patrimonio o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. -----

**ART. 10** – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

**ART. 11** – I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota e di quanto versato alla Società a titolo di tassa di ammissione e di contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione. -----

I versamenti dei soci effettuati per la quota sociale, la tassa di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione, sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società o in caso di morte, o di recesso o esclusione dalla Società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Società. -----

**TITOLO III - PATRIMONIO - CAPO I** -----

**COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE** -----

**ART. 12** - Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in Assemblea ordinaria. -----

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e gestione e

*Handwritten signature*

